

GLI INVALIDI CIVILI¹				
includono i seguenti status:				
	INVALIDO CIVILE	SORDO CIVILE	SORDOCIECO CIVILE	CIECO CIVILE
N O R M A T I V A	<p>Legge 30 marzo 1971, n. 118</p> <p>“Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili”.</p>	<p>Legge 26 maggio 1970, n. 381</p> <p>“Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti e delle misure dell’assegno di assistenza ai sordomuti”.</p>	<p>Legge 24 giugno 2010, n. 107</p> <p>“Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche”.</p>	<p>Legge 3 aprile 2001, n. 138</p> <p>“Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici”.</p>
	<p>Art. 2, comma 2: È un soggetto affetto da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze men- tali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.</p> <p>Art. 2, comma 3: Ai soli fini dell’assistenza socio-sanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento, si consi-</p>	<p>Hanno diritto alle prestazioni economiche per i “sordi”, coloro che sono minorati sensoriali dell’udito affetto da sordità con- genita o acquisita durante l’età evolutiva o soggetti affetti da ipoacusia, che abbia- no impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato.</p>	<p>Sono le persone cui siano state distintamente riconosciute entrambe le minora- zioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordità civile e di cecità civile.</p>	<p>Art. 2: Cieco totale: - coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi; - coloro che hanno la mera percezione dell’ombra e della luce i del moto della mano in entrambi gli occhi e nell’occhio migliore; - coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3%.</p> <p>Art. 3: Cieco parziale o ventesimisti: - coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi e nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione; - coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10%.</p>

¹ Tabella elaborata dal Dott. Dario Detti - Ufficio difesa civica.

<p>N O R M A T I V A</p>	<p>derano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Non è richiesto in questo caso il presupposto della totale inabilità.</p> <p>Il grado minimo di riduzione permanente della capacità lavorativa, per la qualifica di invalido civile, è un terzo (33%).</p> <p>Fino al 33%: nessun riconoscimento.</p> <p>Dal 46%: iscrizione nelle liste speciali dei centri per l'impiego per l'assunzione agevolata.</p> <p>Dal 33% al 73%: assistenza sanitaria e agevolazioni fiscali.</p> <p>Dal 66%: esenzione ticket.</p> <p>Dal 74% al 100%: prestazioni economiche</p>			<p>Artt. 4, 5 e 6: Cieco ipovedente:</p> <p>- <i>ipovedenti gravi:</i> chi ha un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con correzione o chi ha un residuo perimetrico binoculare inferiore al 30%.</p> <p>- <i>ipovedenti medio gravi:</i> chi ha un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con correzione o chi ha un residuo perimetrico binoculare inferiore al 50%.</p> <p>- <i>ipovedenti lievi:</i> chi ha un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con correzione o chi ha un residuo perimetrico binoculare inferiore al 60%</p>
<p>D I R I T T I</p>	<p>In base all'età, gli invalidi hanno diritto a determinate prestazioni economiche.</p> <p><i>Esempi:</i> assegno mensile di assistenza o assegno di invalidità; indennità di frequenza; pensione di inabilità; indennità di accompagnamento; assegno sociale.</p> <p>Sono esclusi dal diritto alle provvidenze per gli invalidi civili coloro che siano invalidi di guerra, di lavoro (lavoratori privati), di servizio (lavoratori pubblici). Per cause di lavoro l'ente di riferimento è l'I.N.A.I.L.</p>	<p>In base all'età, gli invalidi hanno diritto a determinate prestazioni economiche.</p> <p><i>Esempi:</i> indennità di comunicazione, pensione ai sordi, assegno sociale.</p>	<p>Le persone affette da sordocità percepiscono:</p> <p>In forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di sordità civile e di cecità civile;</p> <p>In forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile e cecità civile, erogate dall'I.N.P.S.</p>	<p>In base all'età, gli invalidi hanno diritto a determinate prestazioni economiche.</p> <p><i>Esempi:</i> assegno vitalizio, indennità speciale, pensione di inabilità, indennità di accompagnamento.</p>

P R E S T A Z I O N I	<p>Assegno di assistenza o assegno di invalidità.</p> <p>È regolato dall'art. 1, comma 35 della Legge 247/2007.</p> <p>Spetta agli invalidi civili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di età compresa fra il 18° e il 66° anno di età e 11 mesi; • che hanno la cittadinanza italiana o residenza in Italia oppure se è cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo; • abbia una riduzione della capacità lavorativa (invalidità) dal 74% al 99%; • non svolge attività lavorativa; • dispongono di un reddito personale inferiore alle soglie fissate ogni anno. <p>Non è cumulabile con qualsiasi prestazione a carattere diretto concessa a seguito di invalidità contratta per cause di guerra, di lavoro o di servizio e con prestazioni I.N.A.I.L.</p> <p>È cumulabile con la pensione anticipata di vecchiaia.</p> <p>Dopo i 66 anni 11 mesi si trasforma in automatico in assegno sociale.</p>	<p>Indennità di comunicazione.</p> <p>È introdotta dall'art. 4 della Legge 508/1988.</p> <p>Spetta ai minorati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di qualunque età; • che hanno la cittadinanza italiana o residenza in Italia oppure se è cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno; • nessun limite di reddito; • sordità civile; • erogata per 12 mensilità 		<p>Indennità speciale per ciechi parziali.</p> <p>È introdotta dall'art. 3 della Legge 508/1988.</p> <p>Spetta ai minorati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di qualunque età; • che hanno la cittadinanza italiana o residenza in Italia oppure se è cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno; • nessun limite di reddito; • cecità parziale: ventesimisti; • erogata per 12 mensilità <p>È cumulabile con la pensione di inabilità per ciechi parziali.</p>
--	--	--	--	---

P R E S T A Z I O N I	<p>Pensione di inabilità. È regolato dall'art. 12 della Legge 118/1971. Spetta agli invalidi civili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di età compresa fra il 18° e il 66° anno di età e 11 mesi; • che hanno la cittadinanza italiana o residenza in Italia oppure se è cittadino comunitario o extracomunitario con permesso di soggiorno; • abbia invalidità al 100%; • dispongono di un reddito personale inferiore alle soglie fissate ogni anno. <p>Dopo i 66 anni e 11 mesi si trasforma in automatico in assegno sociale.</p>	<p>Pensione ai sordomuti. L'art. 1 della Legge 26 giugno 1970, n. 381 prevede a favore dei sordomuti il diritto all'assegno di assistenza che dal 1 luglio 1980 è stato trasformato in pensione non reversibile. Spetta ai sordi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di età superiore ai 18 anni; • che hanno la cittadinanza italiana o residenza in Italia oppure se è cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno; • con un certo reddito determinato ogni anno (fa cumulo con i redditi del coniuge); • ipoacusia con perdita uditiva superiore a 60 db nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz; • Erogata per 13 mensilità. <p>Dopo i 66 anni e 11 mesi si trasforma in automatico in assegno sociale.</p>		<p>Pensione di inabilità ai ciechi parziali e assoluti. Prevista dalla Legge 27 maggio 1970, n. 382 "Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili". Spetta ai ciechi parziali o assoluti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di età superiore ai 18 anni; • che hanno la cittadinanza italiana o residenza in Italia oppure se è cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno; • con un certo reddito determinato ogni anno. <p>Non è cumulabile con l'assegno sociale. Per i ciechi assoluti è cumulabile con l'indennità di accompagnamento</p>
--	---	--	--	--

P R E S T I T A Z I O N I	<p>Indennità di accompagnamento.</p> <p>È regolato dalla Legge 508/1988.</p> <p>Spetta agli invalidi civili al 100%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di qualsiasi età, anche minorenni; • che hanno la cittadinanza italiana o residenza in Italia oppure se è cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno; • impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che abbiano bisogno di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani; • non ci sono limiti di reddito. <p>Viene erogata per 12 mensilità</p>			<p>Assegno vitalizio per ciechi parziali.</p> <p>È stato introdotto con la Legge 9 agosto 1954, n. 632.</p> <p>Spetta ai ciechi parziali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • maggiori di 18 anni di età; • che siano inabili a proficuo lavoro; • sprovvisti dei mezzi necessari per vivere; <p>Corrisposto per 12 mensilità.</p>
--	---	--	--	---

P R E S T A Z I O N I	<p>Indennità di frequenza. È regolata dalla Legge 289/1990. Spetta agli invalidi civili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • minori di anni 18; • che hanno la cittadinanza/residenza italiana oppure se è cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno; • ipoacusia con perdita uditiva superiore ai 60 db nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz; • frequenza ad un centro di riabilitazione, a centri di formazione professionale, a centri occupazionali o a scuole di ogni ordine e grado; • dispongono di un reddito personale inferiore alle soglie fissate ogni anno. <p>Indennità mensile che spetta solo per i periodi di frequenza dei corsi.</p> <p>È incompatibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ con qualsiasi forma di ricovero; ▪ con l'indennità di comunicazione; ▪ con la speciale indennità in favore dei ciechi civili parziali; ▪ con l'indennità di accompagnamento per i ciechi civili parziali; ▪ con l'indennità di accompagnamento, di cui i minori siano titolari o alle quali abbiano titolo in quanto invalidi civili non autosufficienti o non deambulanti. 			<p>Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti. È regolato dalla legge 28 marzo 1968, n. 406.</p> <p>Per i maggiorenni è cumulabile con la pensione di inabilità.</p> <p>Spetta ai ciechi assoluti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di qualsiasi età; • non è richiesto un requisito reddituale; • corrisposto per 12 mensilità
--	--	--	--	--